



L'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015/2017
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA
ENTE CAPOFILIA: CONSORZIO "PROGETTO SOLIDARIETÀ"

Premesso che:

- l'art. 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in particolare gli artt. 6-7-8-9 e 19 definiscono, nell'ambito di tale quadro, rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato, come pure i Piani di zona;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", all'articolo 18, individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- le linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona - 5° triennio 2015/2017, approvate con D.G.R.n. X/2941 del 19/12/2014 "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità", ribadiscono che il territorio di riferimento coincide di norma con il distretto socio-sanitario, ovvero per il distretto di Mantova con i Comuni di Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel D'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta

Dato atto che:

- L'Accordo di Programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell'ambito distrettuale e dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno dai soggetti sottoscrittori, dalla Provincia. I soggetti del Terzo Settore, che partecipano all'elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'Accordo di Programma.
- Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'Accordo di Programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico espressione di gestioni associate di Comuni.
- Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo (2015/2017), prevedendo la possibilità di un suo aggiornamento

Premesso ulteriormente che:

la programmazione del triennio 2015-2017 è stata costruita attraverso una modalità di lavoro partecipata, secondo i principi espressi dall'art. 18 della legge 3/2008 che "definisce il Piano di zona come lo strumento della programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale e dell'attuazione dell'integrazione tra la programmazione sociale e la programmazione socio sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, della casa e del lavoro".

Il calendario dei lavori si è modulato attraverso incontri provinciali strutturati con la Direzione Sociale, il Servizio Programmazione, coordinamento e raccordo territoriale e momenti distrettuali.

La programmazione è stata costruita con la partecipazione di tutti gli altri attori presenti sul territorio, mettendo al centro la persona nella sua integrità e globalità in una fase di congiuntura economica negativa e di incertezza delle risorse disponibili.

Ciò significa promuovere azioni a breve termine contestualizzate e legate alla problematicità che il territorio esprime, cercando di mettere in campo risposte concrete e attuabili.

Si sottolinea il notevole impegno sostenuto da ASL e Ambiti distrettuali a favore degli aspetti di integrazione, attraverso interventi socio-assistenziali di competenza degli Ambiti pensati in stretto raccordo con quelli socio-sanitari di competenza dell'Asl, per addivenire ad una reale integrazione.

Nell'ambito del triennio sono altresì previste sperimentazioni di progetti e di nuove Unità di Offerta per favorire processi di omogeneizzazione e di facilitazione all'accesso delle prestazioni, in linea con le direttive regionali.

La programmazione sociale territoriale 2015-2017 dovrà necessariamente razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione delle risorse territoriali;

Valutata l'opportunità della sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte della Provincia di Mantova, in relazione agli obiettivi e alle finalità comuni perseguiti in molte progettazioni contenute nel piano, con particolare riferimento all'integrazione delle politiche di coesione sociale;

tutto ciò premesso e considerato,

tra

i comuni di BAGNOLO SAN VITO, BIGARELLO, BORGO VIRGILIO, CASTEL D'ARIO, CASTELBELFORTE, CASTELLUCCHIO, CURTATONE, MANTOVA, MARMIROLO, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA, SAN GIORGIO, VILLIMPENTA,

e

la PROVINCIA DI MANTOVA

e

l'ASL DI MANTOVA

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

In relazione al disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, prendono parte alla sottoscrizione del presente accordo di programma, tramite i loro rappresentanti legali,

- Consorzio Progetto Solidarietà (Ente Capofila);
- Comune di Bagnolo San Vito;
- Comune di Bigarello;
- Comune di Borgo Virgilio;
- Comune di Castel D'Ario;
- Comune di Castelforte;
- Comune di Castellucchio;
- Comune di Curtatone;
- Comune di Mantova;

- Comune di Marmirolo;
- Comune di Porto Mantovano;
- Comune di Rodigo;
- Comune di Roncoferraro;
- Comune di Roverbella;
- Comune di San Giorgio;
- Comune di Villimpenta;
- Provincia di Mantova;
- Asl di Mantova

ART. 2 – SOGGETTI ADERENTI

Aderiscono agli obiettivi del Piano di Zona e dichiarano la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione, in quanto soggetti attivi o prioritariamente coinvolti a livello locale nella programmazione e/o gestione dei servizi e degli interventi sociali, nonché nell'individuazione dei criteri di valutazione e verifica

ART. 3 – CONTENUTI

Il documento di Piano di Zona 2015-2016-2017, allegato, unitamente alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. Il presente accordo determina la modalità con la quale le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, le modalità di valutazione dei risultati e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

ART. 4 – FINALITA'

Il presente accordo è finalizzato all'approvazione ed esecuzione del Piano di Zona 2015-2016-2017 dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Mantova, nel rispetto dei criteri della L. 328/2000, della L. Regionale n. 3/2008 e delle altre disposizioni regionali dettate in materia.

I soggetti firmatari ed i soggetti aderenti, approvano inoltre, i seguenti principi che sottendono alla formulazione del Piano e che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che risulta necessario:

1. assicurare una programmazione coordinata/integrata di tutti gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
2. garantire continuità ed omogeneità negli interventi previsti nel Piano di Zona.
3. In particolare, l'accordo, è finalizzato alla realizzazione dei principi espressi, degli obiettivi indicati e dei progetti contenuti e descritti nel Piano di Zona per gli anni 2015-2016-2017 .

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo decorre dalla data del 01/05/2015 sino al 31/12/2017.

In caso di recesso di una delle parti firmatarie, sarà necessaria la notifica all'Ente capofila del distretto attraverso raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare (31/12) rientrante nella durata dell'accordo. L'accordo proseguirà tra le altre parti firmatarie.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI COMPITI DI OGNI SOGGETTO SOTTOSCRITTORE

I sottoscritti enti assumono gli oneri sottoindicati:

il Consorzio Progetto Solidarietà, quale Ente Capofila, attraverso l'ufficio di Piano:

- curerà e manterrà i rapporti amministrativo-contabili con Regione Lombardia e A.S.L. di Mantova;
- introiterà direttamente i contributi del F.N.P.S. ed ogni altro finanziamento statale e/o regionale, e/o degli Enti sottoscrittori (fondo sociale regionale, fondo non autosufficienze, fondo di solidarietà, ecc.) trasferiti a fronte del Piano di Zona, per ciascuna delle annualità del piano stesso;
- gestirà le risorse finanziarie previste nella programmazione del Piano di Zona, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci;
- trasmetterà il presente accordo di Programma a Regione Lombardia e provvederà per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa;
- assicurerà l'attività di rendicontazione delle spese sostenute, nei termini e secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia;
- espletterà le restanti funzioni assegnate dalla vigente normativa all'Ente Capofila.

Le Amministrazioni Comunali aderenti si impegnano a:

- garantire la struttura tecnica per la programmazione zonale;
- rapportarsi con l'Ente Capofila nel perseguire gli obiettivi/priorità d'intervento individuati per ciascuna area e definiti all'interno del Piano di Zona;
- confermare gli impegni finanziari in atto relativamente ai servizi sociali erogati;
- seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di appositi atti per l'attuazione degli stessi.
- monitorare gli interventi realizzati a livello locale attraverso gli strumenti di valutazione e rendicontazione regionali;
- coinvolgere di tutti i Soggetti, sia pubblici che privati che, a vario titolo, concorrono alla realizzazione del Piano di Zona;
- collaborare per quanto di competenza per l'applicazione di quanto stabilito nella Dgr. n. 1254 del 15/02/2010;

A.S.L. di Mantova si impegna a:

- garantire l'integrazione tra le proprie attività sanitarie e socio-sanitarie con quelle socio-assistenziali di garantire, attraverso la Cabina di regia territoriale integrata già istituita ai sensi della DGR n. 326 del 27 giugno 2013, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e sociosanitari, erogati da ASL e Comuni, e sviluppare un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini;
- adottare un "regolamento di funzionamento e di raccordo" della Cabina di regia in cui verranno esplicitate le modalità organizzative, le risorse umane e strumentali messe a disposizione, la periodicità degli incontri, le priorità trattate dalla Cabina di regia e le modalità di raccordo, rispetto alle decisioni assunte, con il livello politico (Assemblea distrettuale, Consiglio di rappresentanza dei sindaci);
- incrementare il livello di conoscenza degli Uffici di Piano rispetto ai bisogni, alla domanda e all'offerta attraverso l'informatizzazione della cartella sociale e interfaccia con ASL, nell'ottica del budget di cura ;
- sostenere il processo di ricomposizione delle risorse finanziarie attraverso una sempre maggiore definizione del target utenti fragili, anziani e disabili, valutati con strumenti, protocolli e piani operativi condivisi ;

- individuare ulteriori strategie di integrazione a carattere gestionale rispetto al modello organizzativo già esistente (CeAD, PUA, ecc...), a garanzia di una presa in carico integrata;
- garantire una risposta integrata per le fragilità nel percorso di messa a sistema delle sperimentazioni in area anziani, autismo e disabilità dei minori e giovani adulti, dipendenze in un'ottica di appropriatezza nella presa in carico sociale e sociosanitaria;
- condividere la sperimentazione di nuovi approcci metodologici per l'attuazione di interventi a tutela dei minori e delle loro famiglie, valorizzando la progettualità espressa dalla famiglia stessa, riconducendola alla collaborazione tra le istituzioni al fine di evitare sovrapposizione e frammentazione degli interventi;
- rafforzare il confronto e la collaborazione, anche con attività di consulenza e co-progettazione, tra le attività di prevenzione e cura delle dipendenze con e senza sostanze – con particolare riguardo al GAP - e la programmazione sociale propria degli Ambiti;
- dare attuazione alle politiche regionali per il contrasto e la prevenzione della violenza nei confronti delle donne.

Provincia di Mantova si impegna a:

- promuovere un approccio partecipato con i territori che si sviluppa dall'analisi dei bisogni e delle domande, alle strategie fino alle diverse azioni messe in campo;
- collaborare con e tra i distretti al fine di armonizzare procedure, processi, servizi valorizzando le esperienze positive messe in campo dai diversi soggetti attori;
- promuovere azioni di sistema nei territori condividendo gli obiettivi con gli Uffici di Piano e l'acquisizione di nuove competenze all'interno delle reti territoriali in riferimento alle politiche sociali, di supporto alla disabilità, giovanili, dell'immigrazione, dell'istruzione, formazione professionale, lavoro e pari opportunità;
- produrre analisi attraverso strumenti conoscitivi relativi ai fenomeni sociali quali gli osservatori sociali, per esprimere in modo adeguato il ruolo di supporto e coordinamento alle politiche socio-assistenziali locali e sostenerne la programmazione;
- coordinare reti territoriali sociali al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione sociale, del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale in una visione multidimensionale di ogni fenomeno di coesione sociale;
- supportare i territori nell'individuazione di soluzioni che favoriscano le gestioni associate nei servizi di cura alla persona garantendo standard minimi di qualità.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI COMPITI DI OGNI SOGGETTO ADERENTE

I soggetti di cui al precedente art. 2, aderenti al presente Accordo di Programma, dichiarano la propria volontà di concorrere alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'allegato Piano di Zona, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 8 – QUADRO DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI IMPIEGATE

Viene individuato il Consorzio Progetto Solidarietà quale Ente capofila del presente accordo di programma; le attività operative, amministrative e di funzionamento del piano rientrano nella sfera dell'Ufficio di Piano, emanazione dell'Ente Capofila.

Nell'allegato Piano di zona sono stabiliti gli organi di governo e gestione del Piano di Zona, e le loro competenze.

In riferimento alle disponibilità finanziarie a copertura del fabbisogno stimato per l'attuazione della progettazione di piano nel triennio 2015-2017 si prevedono:

- trasferimenti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, che per l'anno 2015 sono pari a € 580.903,00;
- trasferimenti a valere sul Fondo Sociale Regionale (importo attualmente non disponibile);
- fondi comunali per una quota pro-abitante che verrà definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci del distretto, finalizzata al sostegno della programmazione di ciascun anno;
- fondi regionali e provinciali sulle diverse aree di intervento (conciliazione, sostegno alla domiciliarità, disabilità, piano anti-crisi, piano nidi, politiche giovanili, ecc...)
- fondi pubblici e privati, a cui accedere attraverso forme di partenariato con i soggetti del terzo settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale, fondazioni).

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci procederà successivamente, tenuto conto delle definitive indicazioni regionali, alla determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna azione del Piano di Zona attraverso l'approvazione dell'annuale piano economico-finanziario preventivo.

I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie provenienti dal FNPS siano destinate all'Ente capofila – Consorzio Progetto Solidarietà - che le gestirà attraverso propri atti amministrativi nei termini e secondo i criteri stabiliti dal Piano di Zona e nel rispetto delle disposizioni provenienti dagli organi di governo e di gestione del piano

ART. 9 – CLAUSOLE ARBITRALI

Le vertenze che dovessero sorgere fra le Parti che sottoscrivono l'Accordo di programma e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Tribunale di Mantova, con funzione di Presidente ed uno ciascuno in rappresentanza delle Parti.

